



# CITTÀ DI VELLETRI

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

---

Ufficio SUAP – attività produttive

### **Commercio elettronico**

**Descrizione delle condizioni di servizio:** Per commercio elettronico si intende il commercio di beni realizzato attraverso Internet, mediante l'utilizzo di un sito web. Questa forma di commercio rientra nella definizione di contratto a distanza dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206). Si tratta del contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Al commercio elettronico si applicano, quindi, le disposizioni del Codice del Consumo e in particolare gli artt. da 50 a 61 e l'art. 68 del Codice, nonché per gli aspetti non disciplinati da esso, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio. Se l'attività di commercio rientra nel settore alimentare è necessario presentare notifica sanitaria al SUAP competente prima dell'inizio dell'attività. L'attività di vendita di generi alimentari è infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).

In caso di commercio del settore alimentare è necessario procedere alla registrazione dell'attività, prima dell'avvio. La registrazione avviene a seguito dell'invio, da parte dell'operatore del settore alimentare, al SUAP competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta.

E' vietato:

- effettuare operazioni di vendita all'asta tramite televisione e altri sistemi di comunicazione divieto di invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di sua specifica richiesta (è tuttavia consentito l'invio di campioni o di omaggi, purché questo non comporti alcun vincolo o spesa per i consumatori);
- esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio contemporaneamente sullo stesso sito, a meno che non siano approntate due aree del sito nettamente separate, con la chiara indicazione della rispettiva destinazione.

### **Documentazione da presentare**



La procedura sul portale Impresainungiorno è guidata. In ogni caso a titolo esemplificativo occorre presentare:

- Procura speciale;
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
- Attestazione del pagamento dei diritti SUAP pari ad € 25,00;
- Dichiarazione possesso dei requisiti soggettivi (moralì) e oggettivi;
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità;
- indicazione del sito web.

**Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale:** La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.